

Statuto 2009

Consorzio "PROGETTO SOLIDARIETA"

Distretto Sociale di Mantova

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Costituzione

1. I Comuni di Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Rodigo, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia nell'ambito territoriale corrispondente al

PROPOSTA MODIFICHE STATUTO

Consorzio "PROGETTO SOLIDARIETA"

Distretto Sociale di Mantova

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Costituzione

1. I Comuni di Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Rodigo, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia nell'ambito territoriale corrispondente al

Distretto sanitario di Mantova che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'assemblea dei Sindaci, nell'attuazione amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'ufficio di piano come previsto dall'atto costitutivo.

3.E' ammessa la partecipazione di altri enti pubblici al consorzio stesso.

Articolo 2

3. La durata del Consorzio è fissata in anni 10 dalla data di approvazione dell'atto costitutivo.

Distretto sanitario di Mantova che trova concreta espressione nell'azione di indirizzo politico dell'assemblea dei Sindaci, nell'attuazione amministrativa dell'accordo di programma e nelle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'ufficio di piano come previsto dall'atto costitutivo.

3.E' ammessa la partecipazione di altri enti **sia pubblici che privati** al consorzio stesso.

Articolo 2

3.La durata del Consorzio è fissata in anni 10 dalla data di approvazione dell'atto costitutivo, **fatta salva la facoltà dei Comuni consorziati di prorogarne la durata per un altro periodo, comunque non superiore ad anni dieci**

Articolo 3

Finalità

1. Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia

Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- a) servizio tutela minori
- b) servizio autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

2. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in prima convocazione

Articolo 3

Finalità

1. Scopo del Consorzio è la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia

Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- a) servizio tutela minori
- b) rilascio delle comunicazioni preventive d'esercizio e accreditamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

2. Il numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea è fissato, in prima convocazione

nella misura della presenza dei membri che rappresentino almeno i 2/3 delle quote; in seconda convocazione con la presenza dei membri che rappresentino almeno otto comuni e il 51% delle quote.

Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione. Nella circostanza della mancanza del numero legale, l'Assemblea è dichiarata dal Presidente deserta ed è riconvocata entro 10 (dieci) giorni con lo stesso ordine del giorno.

nella misura della presenza dei membri che rappresentino almeno i 2/3 delle quote; in seconda convocazione con la presenza dei membri che rappresentino almeno otto comuni e il 51% delle quote.

Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 30 (trenta) minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione. Nel caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, il Presidente potrà delegare a presiedere i lavori dell'assemblea un rappresentante di un altro comune.

Nella circostanza della mancanza del numero legale, l'Assemblea è dichiarata dal Presidente deserta ed è riconvocata entro 10 (dieci) giorni con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 12

Presidente dell'Assemblea

4. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito per le funzioni di presidenza dell'assemblea dal Vice presidente della stessa mentre può essere rappresentato da un suo delegato per l'espressione di voto.

CAPO IV

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 23

Nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 11 sia in prima che in seconda convocazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18

Articolo 12

Presidente dell'Assemblea

4. Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito per le funzioni di presidenza dell'assemblea dal Vice presidente o altro delegato

5. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento può essere rappresentato da un suo delegato per l'espressione di voto.

CAPO IV

Il Revisore dei Conti

Articolo 23

Nomina del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 11 sia in prima che in seconda convocazione, in analogia a quanto previsto dagli artt. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

agosto 2000, n. 267.

Articolo 24

Attribuzioni del Collegio dei

Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:

a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

Articolo 25

Responsabilità

Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Articolo 24

Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento:

a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

Articolo 25

Responsabilità

Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Articolo 26

Trattamento economico - Durata in
carica - Cessazione, decadenza,
revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino al 30.06 del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso e sono rieleggibili una sola volta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il

Articolo 26

Trattamento economico - Durata in
carica - Cessazione, decadenza,
revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. Il Revisore dei Conti resta in carica fino al 30.06 del terzo anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art.23.
5. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:

<p>verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art.23.</p> <p>5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non sono revocabili salvo che:</p> <p>a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;</p> <p>b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.</p>	<p>a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;</p> <p>b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.</p>
--	---